

PROTOCOLLO

TRA

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – C.F. 97210890584 (di seguito denominata anche “ADM”) con sede legale in Roma, Piazza Mastai n. 12, nella persona del Direttore centrale *ad interim* della Direzione Dogane;

E

Confindustria Nautica - C.F. 80067350159, con sede legale in Genova, via San Nazaro n. 11/1, nella persona del Presidente pro tempore e legale rappresentante, Saverio Cecchi;

qui di seguito denominate singolarmente “Parte” e congiuntamente “Parti”.

PREMESSO CHE

- l’Agenzia si impegna ad agevolare e sviluppare i rapporti con gli utenti, snellendo le procedure, favorendo l’adempimento consapevole e spontaneo degli obblighi fiscali, garantendo la gestione ordinata dei traffici commerciali;
- Confindustria Nautica rappresenta un punto di riferimento per le industrie e le imprese della nautica da diporto, incentivando lo sviluppo del settore nautico, promuovendo la cultura del mare e il turismo nautico in Italia;
- le Parti concordano sulla necessità di rafforzare il dialogo ed il confronto, allo scopo di fornire agli operatori economici che operano nell’ambito della nautica da diporto il supporto necessario ai fini del rilascio dell’autorizzazione AEO, con la consapevolezza che la competitività di un settore economico è determinata anche da un proficuo e virtuoso rapporto di collaborazione con le istituzioni, tra le quali ADM;
- la normativa doganale unionale (Reg. UE n. 952/2013 – Codice doganale dell’Unione, CDU) ha rafforzato la figura dell’operatore economico autorizzato (AEO), in quanto tale autorizzazione, oltre a rendere sicura la *supply chain*, rappresenta un importante indice di corretta gestione della *compliance* da parte dell’operatore economico, consentendo, inoltre, la possibilità di accedere (in via semplificata) alle altre autorizzazioni doganali e semplificazioni;
- l’attività di audit finalizzata al rilascio dello status di AEO deve tener conto delle peculiarità del settore economico, con i relativi fattori di rischio, all’interno del quale opera il soggetto economico;
- con la Determinazione Direttoriale prot. n. 166081/RU del 05/06/2020, l’Ufficio AEO, *compliance* e grandi imprese ha diramato la nuova modulistica per la conduzione degli audit di

rilascio e di riesame AEO, con la finalità di assicurare l'uniformità delle azioni e della valutazione dei requisiti di affidabilità degli operatori doganali, l'effettiva omogeneità di trattamento dei soggetti AEO, nonché di garantire l'applicazione della normativa unionale;

- con la Circolare n. 20/2022 del 27/05/2022 sono state riconosciute delle agevolazioni in merito alla garanzia da prestare da parte dei soggetti (AEOC o AEOF^①) operanti nel settore della cantieristica navale (trattasi di soggetti che introducono nel territorio doganale dell'UE imbarcazioni da diporto non unionali da sottoporre a lavori di manutenzione e *refitting*).

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art.1 – Finalità del protocollo

1. Nel quadro del sistema delle relazioni che ADM ha da tempo instaurato con il mondo imprenditoriale, le Parti concordano sulla necessità di rafforzare gli strumenti e le modalità di dialogo e di collaborazione, rendendoli sempre più efficaci e moderni.

Per favorire la massima diffusione dell'istituto dell'AEO, le Parti contribuiscono all'organizzazione di eventi formativi e informativi nonché di *workshop* di aggiornamento periodici rivolti alle imprese che operano nel settore della nautica da diporto.

2. Le Parti intendono, inoltre, costituire un tavolo di consultazione reciproca, finalizzato a individuare l'eventuale riduzione dei fattori di rischio in relazione alle peculiarità del settore economico. Nello specifico, Confindustria Nautica si fa portavoce delle esigenze, delle criticità e delle difficoltà operative incontrate dalle aziende, al fine di concordare eventuali proposte d'intervento o di predisporre le iniziative opportune, conformemente alle disposizioni unionali.

Art. 2 – Referenti

1. Per l'attuazione delle iniziative di cui al precedente articolo, le Parti designano i seguenti referenti:

- per l'Agenzia: Direzione Dogane - Ufficio AEO, *compliance* e grandi imprese, e-mail: dir.dogane.aeo@adm.gov.it
- per Confindustria Nautica: Direzione generale - Area rapporti istituzionali, email: rapportiistituzionali@confindustrianautica.net.

^① AEOC: AEO "*Customs simplifications*" di cui all'art. 38 par. 2 lett. a) del CDU e AEOF: AEO "*Full*" di cui all'art. 38 par. 3 del CDU.

Art. 3 – Durata

Il presente Protocollo ha durata tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato in seguito ad accordo scritto tra le Parti.

Art. 4 - Recesso o scioglimento

1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Protocollo ovvero di scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare mediante P.E.C.
2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.
3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di Protocollo già eseguita.

Art. 5 – Riservatezza

1. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto del Protocollo.

Art. 6 - Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente Protocollo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Art. 7 – Incompatibilità

1. Le Parti dichiarano per sé, per gli esperti e il personale, comunque impiegati nelle attività oggetto del presente Protocollo, di non trovarsi, per l'espletamento di tali attività, in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi della vigente normativa e di osservare la medesima.
2. In caso di incompatibilità opereranno le norme previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 8 – Controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione del presente Protocollo è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, 29 marzo 2023

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
IL DIRETTORE CENTRALE *AD INTERIM*
Andrea Maria Zucchini

CONFINDUSTRIA NAUTICA
IL PRESIDENTE
Saverio Cecchi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del D. lgs. n. 39/1993

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del D. lgs. n. 39/1993